



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 15 giugno 2011 (20.06)  
(OR. en)**

**11047/11**

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2010/0272 (COD)**

---

**CODEC 964  
WTO 230  
STIS 10  
UD 135  
PE 258**

**NOTA**

---

del: Segretariato generale  
al: Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio

---

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga il regolamento (CE) n. 1541/98 del Consiglio relativo alle attestazioni d'origine di taluni prodotti tessili della sezione XI della nomenclatura combinata immessi in libera pratica nella Comunità, nonché alle condizioni cui è subordinata l'accettazione di tali attestazioni e che modifica il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi  
- Risultati della prima lettura del Parlamento europeo  
(Strasburgo, 6-9 giugno 2011)

---

**I. INTRODUZIONE**

Il relatore, Jan ZAHRADIL (ECR - CZ), ha presentato, a nome della commissione per il commercio internazionale, una relazione che propone che il Parlamento adotti la sua posizione in prima lettura accogliendo la proposta della Commissione.

## II. VOTAZIONE

Nella votazione senza discussione<sup>1</sup> che ha avuto luogo il 7 giugno 2011, la plenaria ha adottato la sua posizione in prima lettura, accogliendo la proposta della Commissione.

Il testo della risoluzione legislativa del Parlamento europeo figura nell'allegato del presente documento.

---

---

<sup>1</sup> A norma dell'articolo 138 del regolamento del Parlamento.

**Attestazioni d'origine di taluni prodotti tessili \*\*\*I**

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 giugno 2011 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga il regolamento (CE) n. 1541/98 del Consiglio relativo alle attestazioni d'origine di taluni prodotti tessili della sezione XI della nomenclatura combinata immessi in libera pratica nella Comunità, nonché alle condizioni cui è subordinata l'accettazione di tali attestazioni e che modifica il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi (COM(2010)0544 – C7-0316/2010 – 2010/0272(COD))**

**(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento e al Consiglio (COM(2010)0544),
  - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0316/2010),
  - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A7-0156/2011),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
  2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.

**Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 7 giugno 2011 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2011 del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga il regolamento (CE) n. 1541/98 del Consiglio relativo alle attestazioni d'origine di taluni prodotti tessili della sezione XI della nomenclatura combinata immessi in libera pratica nella Comunità, nonché alle condizioni cui è subordinata l'accettazione di tali attestazioni e che modifica il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria<sup>1</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1541/98<sup>2</sup> del Consiglio stabilisce il regime da applicare alle attestazioni d'origine per alcuni prodotti tessili originari di paesi terzi con i quali l'Unione ha concluso accordi bilaterali, protocolli o altre intese sui tessili, o per i prodotti tessili per i quali l'Unione ha introdotto un sistema di controllo inteso a monitorare le tendenze di importazione dei prodotti, o applica misure di salvaguardia speciali.
- (2) Dopo l'adozione del regolamento (CE) n. 1541/98 si sono osservati numerosi sviluppi significativi. Le misure in materia di importazione applicate dall'Unione europea ai prodotti tessili che rientrano nella sezione XI della nomenclatura combinata sono gradualmente diventate meno frequenti e meno incisive e sono adesso di natura residua, sia per quanto riguarda le voci della nomenclatura combinata che per quanto riguarda i paesi.
- (3) L'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario<sup>3</sup> prevede che l'autorità doganale possa richiedere qualsiasi altra attestazione d'origine complementare.
- (4) In tutti i casi, il paese d'origine dei prodotti importati deve essere indicato nel riquadro 34 del documento amministrativo unico, da completare in conformità con la nota d'uso del documento amministrativo unico di cui all'allegato 37 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario<sup>4</sup>. Tale indicazione è subordinata alle normali procedure di verifica, compresa la possibilità per

---

<sup>1</sup> Posizione del Parlamento europeo del 7 giugno 2011.

<sup>2</sup> GU L 202 del 18.7.1998, pag. 11.

<sup>3</sup> GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

<sup>4</sup> GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

le autorità doganali di richiedere un'attestazione complementare, laddove opportuno e valutando caso per caso.

- (5) L'obbligo di fornire, su base sistematica, un'attestazione d'origine complementare per i prodotti tessili in questione è diventato sproporzionato rispetto all'obiettivo di completare alcune misure in materia d'importazione che sono praticamente cadute in disuso. Un siffatto obbligo provoca pertanto oneri superflui a carico degli operatori economici.
- (6) Dato che i prodotti tessili in questione possono essere importati senza alcune restrizioni e che le autorità doganali dispongono delle possibilità di cui sopra per richiedere informazioni supplementari, soprattutto in caso di dubbio sull'origine dei prodotti importati, non sussiste più la necessità di mantenere i requisiti amministrativi supplementari previsti dal regolamento (CE) n. 1541/98.
- (7) Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 1541/98.
- (8) Occorre inoltre modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio<sup>1</sup>, secondo cui in alcuni casi possono essere accettate le attestazioni d'origine presentate in conformità con il regolamento (CE) n. 1541/98,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1541/98 è abrogato.

#### Articolo 2

All'articolo 1, paragrafo 6, primo comma, del regolamento (CEE) n. 3030/93, la seconda frase è soppressa.

#### Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a

*Per il Parlamento europeo*

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

*Il presidente*

---

<sup>1</sup> GU L 275 dell'8.11.1993, pag. 1.